



COMUNE DI SERRAMANNA

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N.° 9/2019		Del 30-03-2019
Oggetto		
Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU). Anno 2019		
L'anno duemiladiciannove addì 30 del mese di Marzo alle ore 09:47 , presso la sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.		
Risultano all'appello:		
VALTER MANCOSU	PRESIDENTE	Presente
SERGIO MURGIA	SINDACO	Presente
MARISTELLA PISANO	CONSIGLIERE	Presente
GUIDO CARCANGIU	CONSIGLIERE	Presente
ANNA LUANA TOCCO	CONSIGLIERE	Presente
MARIANO ORTU	CONSIGLIERE	Presente
GIULIO COSSU	CONSIGLIERE	Presente
NICOLETTA MELIS	CONSIGLIERE	Presente
CLAUDIA ONNIS	CONSIGLIERE	Assente
FRANCESCA COSSU	CONSIGLIERE	Presente
MARCELLO FRONGIA	CONSIGLIERE	Presente
CARLO LAI	CONSIGLIERE	Assente
MICHELE MELIS	CONSIGLIERE	Presente
MANUELA ORTU	CONSIGLIERE	Presente
GIACOMO DETTORI	CONSIGLIERE	Presente
MORALVIA MONTIS	CONSIGLIERE	Presente
CARLO PAHLER	CONSIGLIERE	Assente
TOTALE Presenti: 14		Assenti: 3
Il Presidente MANCOSU VALTER , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.		
Partecipa in qualità di Segretario Comunale D.SSA COPERSINO SERENA .		
La seduta è pubblica.		

Esce dall'aula il consigliere Pahler pertanto risultano presenti n. 14 consiglieri comunali.

Il Presidente del Consiglio Valter Mancosu procede con l'esame del quarto punto posto all'ordine del giorno recante ad oggetto "Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU). Anno 2019" e cede la parola al Sindaco Sergio Murgia per relazionare in merito;

Il Sindaco Murgia procede in merito illustrando l'argomento come da proposta di deliberazione;

Il Presidente al termine della relazione, apre il dibattito consiliare e preso atto dell'assenza di interventi da parte dei consiglieri, dà lettura della proposta di deliberazione e la pone in votazione in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente risultato finale:

PRESENTI E VOTANTI	n. 14
Voti favorevoli	n. 14 si approva all'unanimità

Successivamente il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente risultato finale:

PRESENTI E VOTANTI	n. 14
Voti favorevoli	n. 14

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta municipale propria (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Preso atto che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come riformulato dall'art. 1, comma 707 lett. b) della Legge n. 147 del 2013, l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Vista la seguente definizione di abitazione principale contenuta nell'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011): "Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011 sopraindicato, sono equiparati all'abitazione principale le seguenti fattispecie:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (detta assimilazione opera a decorrere dal 2015);

Preso atto, altresì, che il comune ha, inoltre, la facoltà di equiparare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visti:

- l'art. 1, comma 708 della Legge n. 147 del 2013 (legge stabilità 2014) il quale dispone che a decorrere dall'anno 2014 l'IMU non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
- l'art. 1 comma 10 della Legge n. 208/2015 (legge stabilità 2016) il quale modificando l'art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha precluso la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori) e ha introdotto il comma 0A che prevede una riduzione del 50 % della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Tale beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per effetto dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), la riduzione del 50 % dell'imposta si estende, in presenza di figli minori, al coniuge del comodatario deceduto;
- l'art. 1 comma 13 della L. 208/2015 (legge stabilità 2016) che ha modificato la disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, nonché applicando la stessa esenzione per i seguenti terreni agricoli: a) terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) terreni agricoli a immutabile destinazione agro – silvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- l'art. 1 comma 53 della L. 208/2015 (legge stabilità 2016) il quale, modificando l'art. 13 del D.L. 201/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), ha stabilito che, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%;

Ricordato, inoltre, che la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “immobili imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico scopo produttivo;

Ricordato che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24.07.2015, avente ad oggetto la determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2015, si era disposto di stabilire un'aliquota pari allo 0,46% per le abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato gratuito ad un parente in linea retta entro il primo grado;

Preso atto della novità introdotta dalla Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che prevede, relativamente al comodato gratuito, la riduzione del 50% della base imponibile qualora sussistano le condizioni per il riconoscimento dell'agevolazione;

Considerato, inoltre, che:

- le aliquote IMU devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale;
- ai comuni è preclusa, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima;

Ritenuto, dunque, necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni d'imposta municipale propria per l'anno 2019 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 172 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che devono essere allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 avente ad oggetto “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019”, pubblicato in GU Serie Generale n. 28 del 02-02-2019;

Preso atto che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) non contiene una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 1 comma 37 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (leg-

ge finanziaria 2018) e, pertanto, da quest'anno non è più vigore il divieto per gli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote:

Fattispecie	Norma di riferimento	IMU		
		Aliquota di legge	Aliquota minima	Aliquota massima
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	Art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011	Esente		
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	Art. 13, comma 7, D.L. n. 201/2011	0,4%	0,2%	0,6%
Altri fabbricati	Art. 13, comma 6, D.L. n. 201/2011	0,76 %	0,46%	1,06%
Fabbricati di cat. D	Art. 1, comma 380, lett. f) e g), legge n. 228/2012	0,76 % riservata allo stato	0,76 % riservata allo stato	1,06 % di cui 0,76 % riservata allo stato
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	Art. 13, comma 9-bis, D.L. n. 201/2011	Esenti		
Fabbricati rurali strumentali	Art. 1, comma 708, Legge n. 147/2013	Esenti		
Aree fabbricabili	Art. 13, comma 6, D.L. n. 201/2011	0,76 %	0,46%	1,06%
Terreni agricoli	Art. 13, comma 6, D.L. n. 201/2011	0,76 %	0,46%	1,06%
	Art. 1, comma 13, Legge n. 208/2015	Esenti in questi casi: <ul style="list-style-type: none"> • terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell'elenco di cui alla circolare Ministero delle finanze n. 9 del 14 /6/1993; • terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola; • terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'all. A annesso alla legge n. 448 del 2001; • terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. 		
Immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRES, immobili ocati	Art. 13, comma 9, D.L. n. 201/2011	0,76 %	0,40%	1,06%

Visto l'art. 13 comma 10, del D.L. n. 201 del 2011 il quale prevede: "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché' per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616";

Preso atto che, tenendo conto delle modifiche apportate negli ultimi anni alla disciplina IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente per raggiungere gli equilibri di bilancio può essere soddisfatto confermando le seguenti aliquote:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7. Dall'imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione	0,46%
Abitazione di categoria A (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) non utilizzata dal proprietario ma concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta entro il primo grado (purché sussistano le condizioni di cui all'art. 13 comma 3 lettera 0a) del D.L. 201/2011). Per effetto della novità introdotta dalla Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 13 comma 3 lettera 0a) del D.L. 201/2011, deve essere applicata una riduzione del 50 % della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ad un parente in linea retta entro il primo grado	0,46%
Unità abitative locate a "canone concordato" e relative pertinenze destinate ad abitazione principale con relativa residenza anagrafica, alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431. A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 comma 53 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha aggiunto il comma 6 bis all'art. 13 della Legge 201/2011, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%.	0,46%
Terreni agricoli , esclusi gli imprenditori agricoli professionali (IAP) e i coltivatori diretti (CD) in quanto esentati dal 2016	0,76%
Aree fabbricabili:	0,82 % , ad eccezione delle seguenti aree urbanistiche: C1 e C2 in assenza di piano di lottizzazione, C3 1^ fase in assenza di piano di lottizzazione, C3 2^ fase in

	assenza di piano di lottizzazione; zona G in assenza di piano attuativo per le quali si applica l'aliquota 0,76 %
Tutti gli altri tipi di immobili	0,82%

Richiamato, infine, l'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce: «A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997»;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso l'applicazione del portale del federalismo fiscale sul sito internet www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria Dr.ssa Maria Dolores Fadda;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 21 luglio 2014;

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali che vengono riportati nel Verbale di seduta del Consiglio comunale;

Preso atto dell'esito delle votazioni sopra riportate

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa suesposta che qui di seguito si intende integralmente trascritta e ne fa parte integrante e sostanziale:

Di confermare, per l'anno 2019, le seguenti aliquote IMU:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7. Dall'imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione	0,46%
Abitazione di categoria A (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) non utilizzata dal proprietario ma concessa in comodato gratuito ad un parente in linea retta entro il primo grado (purché sussistano le condizioni di cui all'art. 13 comma 3 lettera 0a) del D.L. 201/2011). Per effetto della novità introdotta dalla Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 13 comma 3 lettera 0a) del D.L. 201/2011, deve essere applicata una riduzione del 50 % della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ad un parente in linea retta entro il primo grado	0,46%
Unità abitative locate a “canone concordato” e relative pertinenze destinate ad abitazione principale con relativa residenza anagrafica, alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431. A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 comma 53 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha aggiunto il comma 6 bis all'art. 13 della Legge 201/2011, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%.	0,46%
Terreni agricoli , esclusi gli imprenditori agricoli professionali (IAP) e i coltivatori diretti (CD) in quanto esentati dal 2016	0,76%
Aree fabbricabili:	0,82 % , ad eccezione delle seguenti aree urbanistiche: C1 e C2 in assenza di piano di lottizzazione, C3 1 ^a fase in assenza di piano di lottizzazione, C3 2 ^a fase in assenza di piano di lottizzazione; zona G in assenza di piano attuativo per le quali si applica l'aliquota 0,76%
Tutti gli altri tipi di immobili	0,82%

Di dare atto che, dell'aliquota complessiva di 0,82% gravante sugli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, lo 0,76% è la quota riservata allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,06% è la quota di competenza comunale;

Di considerare, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti

locata;

Di trasmettere la presente deliberazione attraverso l'applicazione del portale del federalismo fiscale sul sito internet www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.lgs. n. 446/1997 (trenta giorni dalla data di esecutività del presente atto) e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Di disporre, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.lgs. 267/2000 e D.lgs. 33/2013, la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune, per n° 15 giorni, ai fini della generale conoscenza;

Di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Valter Mancosu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Serena D.Ssa Copersino

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA - favorevole

Il Responsabile

Dr.Ssa F.To Fadda Maria Dolores

REGOLARITA' CONTABILE - favorevole

Il Responsabile Servizi Finanziari

Dr.Ssa F.To Fadda Maria Dolores

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì , 04-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Serena Copersino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dal 30-03-2019 questo atto è esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Lì , 04-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA COPERSINO SERENA

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale.

Lì , 04-04-2019

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Maria Paola Porru